



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 14-06-2023



**PROGETTO DI LEGGE
LEGGE SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge i seguenti termini assumono i seguenti significati:
- a) Attività industriale: attività economica organizzata ai fini della produzione o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari;
 - b) Attività di servizio: attività economica organizzata al fine di erogare servizi;
 - c) Attività commerciale: attività economica organizzata al fine di svolgere professionalmente attività di intermediazione nella circolazione dei beni oggettivamente rilevanti, ossia di trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa, e all'esercizio di attività ausiliarie e alla predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni;
 - d) Attività artigianale: attività economica il cui titolare esercita personalmente, professionalmente l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
 - e) Impresa artigiana: è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi;
 - b. è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano;
 - c. non ha più di venti dipendenti;
 - f) Autorizzazione ad operare: provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio dell'attività economica;
 - g) Sede operativa: sede dove si svolge l'attività di impresa;
 - h) Sede secondaria: ulteriore sede ove si svolge l'attività di impresa;
 - i) Denominazione: nome con cui un'impresa svolge la propria attività;
 - l) Operatore economico: persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese;
 - m) Commercio al dettaglio: attività di colui che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende prevalentemente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione;
 - n) Commercio all'ingrosso: attività di colui che acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri operatori economici nell'ambito della loro attività caratteristica o ad utilizzatori professionali quali mense aziendali, collegi, convitti o simili, purché muniti di specifica autorizzazione nel relativo settore;
 - o) Commercio ambulante: attività di commercio al dettaglio esercitata su suolo pubblico o privato;
 - p) Spaccio Aziendale: spazio dedicato alla vendita al pubblico dei prodotti di propria produzione;
 - q) Centro commerciale: struttura di vendita al dettaglio nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente ed elencati all'allegato D;
 - r) Codice operatore economico: è un codice numerico preceduto dal prefisso SM che ne definisce univocamente il titolare;
 - s) Tecnico abilitato: libero professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti o al Collegio dei Geometri;
 - t) Libero Professionista: colui che esercita la libera professione ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 e successive modifiche;
 - u) Società di professionisti: società di professionisti in forma di società di capitali di cui alla Legge 23 dicembre 2020 n.22;
 - v) UAE: Ufficio Attività Economiche;
 - z) Carta dei servizi: documento predisposto, aggiornato e pubblicato dall'UAE che oltre a descrivere in maniera chiara ed esaustiva i servizi offerti, indica le procedure da seguire per l'erogazione degli stessi individuando i responsabili delle singole procedure, la relativa



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

tempistica, i costi e la modulistica. La Carta dei Servizi dà indicazione di tutte le normative vigenti relative all'esercizio di attività economiche in forma di impresa e nei suoi allegati rende disponibili i medesimi testi in lingua inglese;

Art. 2

(Autorizzazione ad operare)

1. Chiunque intenda esercitare un'attività economica in territorio sammarinese deve presentare istanza di autorizzazione all'UAE.
2. Le autorizzazioni ad operare sono distinte, in funzione dell'attività economica esercitata, nelle seguenti tipologie: industriali, di servizio, artigianali, commerciale al dettaglio e commerciale all'ingrosso.
3. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più tipologie di autorizzazioni fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste dalle normative vigenti.
4. Il rilascio della autorizzazione e il suo mantenimento annuale sono assoggettati alle tasse stabilite dall'Allegato C alla presente legge.
5. L'autorizzazione decorre dal momento in cui l'istanza è ricevuta dall'UAE o in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni, qualora l'istante lo richieda.
6. Sono esenti dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1 i produttori agricoli che vendono prodotti del proprio fondo o beni derivanti da attività di manipolazione e trasformazione di materie prime provenienti prevalentemente dal proprio fondo, qualora la vendita avvenga al dettaglio nel proprio fondo, in mercati locali o mercatini autorizzati.

Art. 3

(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della autorizzazione)

1. Può avviare un'attività economica la persona fisica che:
 - a) è residente nella Repubblica di San Marino;
 - b) ha la capacità civile;
 - c) non risulta soggetto inidoneo in base all'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - d) è in possesso di ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;
 - e) non è occupato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 5;
 - f) ha ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora richiesto dal decreto delegato di cui all'articolo 16, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche
2. Può avviare un'attività economica la persona giuridica che:
 - a) è iscritta nel Registro delle società;
 - b) non risulta soggetto inidoneo in base all'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - c) è in possesso di ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.
 - d) ha ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora richiesto dalla normativa vigente.

Art. 4

(Requisiti oggettivi per l'ottenimento della autorizzazione)

1. L'oggetto dell'autorizzazione, formulato indicando i relativi codici Ateco, deve essere possibile, determinato e riferito all'effettiva attività che si intende porre in essere, in caso di persona giuridica corrisponde in tutto o in parte all'oggetto sociale.
2. Il richiedente la autorizzazione deve:
 - a) avere la disponibilità di una sede operativa, salvo il caso in cui l'istanza di autorizzazione si riferisca all'esercizio di attività che per tipologia può essere svolta senza una sede fissa;
 - b) avere pagato la tassa per il rilascio della autorizzazione;
 - c) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
 - d) essere in possesso di titoli per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale.
3. La sede operativa, così come le eventuali sedi secondarie, deve essere dotata di conformità edilizia ed avere funzione urbanistica compatibile con l'attività da esercitare. Qualora il procedimento per il rilascio della conformità edilizia sia in corso, il tecnico abilitato può dichiarare che i lavori eseguiti all'interno dei locali sono conformi al progetto approvato.
4. Il richiedente deve avere la disponibilità in proprietà o in forza di titolo registrato della sede operativa e delle eventuali sedi secondarie.
5. Il richiedente in merito agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione, se non già in possesso di avvio alla produzione, può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n.159/2011, attestante il deposito all'ufficio competente di regolare e completa richiesta in grado di ottenere la conformità del layout produttivo nel



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

rispetto di quanto disposto dalle norme in vigore per l'ottenimento dell'autorizzazione di avvio alla produzione.

6. Qualora l'operatore economico si avvalga della facoltà di cui al comma 5, all'atto di presentazione dell'istanza di autorizzazione dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di operare nel pieno rispetto delle norme in materia di salute e igiene ambientale e di sicurezza ed antinfortunistica.

6. I requisiti professionali di cui alla lettera d) del comma 2 devono essere in capo a coloro che svolgono le mansioni che richiedono la specifica preparazione o esperienza professionale. Nel caso si debba procedere all'assunzione di personale con le competenze di cui sopra, l'assunzione deve essere preventiva al rilascio della autorizzazione.

Art. 5

(Part - time imprenditoriale)

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale, nei termini definiti con apposito decreto delegato.

Art. 6

(Assegnazione del codice operatore economico)

1. Il codice operatore economico viene assegnato alle persone giuridiche iscritte nel registro delle società e alle persone fisiche che possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 che ne facciano richiesta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio dell'attività economica.

2. Il codice operatore economico consente l'esercizio delle attività preparatorie all'esercizio dell'attività di impresa; non può essere utilizzato per erogare servizi o vendere beni.

3. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività nel settore armi, con il solo codice operatore economico, oltre ai divieti di cui al precedente comma 2, non può acquistare beni salvo i beni strumentali.

Art. 7

(Autorizzazione ad operare per società o imprese estere fino a 30 giorni)

1. Le imprese ed i lavoratori autonomi non sammarinesi che intendono svolgere la propria attività riguardante le costruzioni o ristrutturazioni edili di qualsiasi natura e/o l'installazione di impianti in genere nel territorio sammarinese per un periodo ricompreso tra i due ed i trenta giorni in un anno solare devono richiedere all'UAE una o più autorizzazioni ad operare di durata di 15 giorni, usufruibili anche non continuativamente. La giornata non è frazionabile.

2. L'autorizzazione ad operare di cui al comma 1 ha validità di 90 giorni dalla data del rilascio; i giorni residui non utilizzati entro tale data non sono recuperabili.

3. Ogni operatore non può richiedere più di due autorizzazioni ad operare di cui al comma 1 per ogni anno solare.

4. La presenza in territorio deve essere comunicata il giorno precedente alla prestazione, con indicazione dei soggetti presenti sul luogo di lavoro indicato che dovranno essere in possesso di adeguata copertura assicurativa o previdenziale contro il rischio infortunistico

5. Nel limite di una giornata di lavoro è sufficiente presentare all'UAE una comunicazione di inizio attività completa degli elementi di cui al comma 4 del presente articolo.

6. In caso di copertura assicurativa contro il rischio infortunistico deve essere valida nella Repubblica di San Marino.

Art. 8

(Autorizzazione ad operare per società o imprese estere da 30 a 180 giorni)

1. Le imprese ed i lavoratori autonomi non sammarinesi che intendono svolgere la propria attività riguardante le costruzioni o ristrutturazioni edili di qualsiasi natura e/o l'installazione di impianti in genere nel territorio sammarinese per un periodo superiore a trenta e fino a centottanta giorni consecutivi devono richiedere apposita autorizzazione all'UAE e rispettare le medesime norme di legge rivolte agli operatori economici sammarinesi.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere riferita ad un singolo lavoro presso un determinato cantiere e dovrà indicare il committente, la natura dei lavori, la durata presunta ed il luogo di esercizio ed i soggetti coinvolti nell'attività di trasferta.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

3. I lavoratori presenti dovranno essere in possesso di adeguata copertura assicurativa e previdenziale contro il rischio infortunistico che riporti l'indicazione specifica di validità nella Repubblica di San Marino.

4. Le imprese ed i lavoratori autonomi che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 1 possono subappaltare i lavori a condizione che tale opportunità sia espressamente prevista nel contratto di appalto che dovrà espressamente prevedere tutte le imprese che concorreranno alla realizzazione dell'opera e disciplinare l'attribuzione di responsabilità della corretta tenuta del cantiere ai fini dell'applicazione delle normative in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

5. I soggetti di cui al comma 1 che in un arco temporale di cinque anni incorrono per due volte nella medesima violazione delle norme della presente legge o delle norme connesse allo svolgimento dell'attività posta in essere, non possono più ottenere le autorizzazioni qui previste.

Art. 9

(Autorizzazione ad operare per società o imprese estere da 1 a 180 giorni – Attività di Servizio)

1. Le imprese ed i lavoratori autonomi non sammarinesi che intendono svolgere nel territorio sammarinese la propria attività di servizio, se diversa da quelle di cui agli articoli 7 e 8, per un periodo ricompreso tra uno e centoottanta giorni annui devono presentare all'UAE una comunicazione di inizio attività completa degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 e del periodo di permanenza.

Art. 10

(Autorizzazione ad operare per società o imprese estere oltre 180 giorni)

1. Le società estere o le imprese non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a centottanta giorni devono richiedere apposita autorizzazione all'UAE e rispettare le medesime norme di legge rivolte agli operatori economici sammarinesi.

2. Non può essere autorizzata l'attività:

a) di una società estera i cui amministratori sono "soggetti inidonei" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, né di una società estera di cui non è possibile conoscere gli assetti societari;

b) di una impresa il cui titolare non è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, ad eccezione di quanto previsto al punto a);

c) di una persona giuridica che abbia la sede sociale nei Paesi ad Alto Rischio, escluse le giurisdizioni sottoposte ad un accurato monitoraggio da parte degli organismi internazionali.

3. Il richiedente l'autorizzazione deve nominare un preposto nella Repubblica di San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico e che deve domiciliarsi presso lo studio di un professionista abilitato. Il preposto non deve essere "Soggetto inidoneo" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 11

(Attività di lavoro autonomo)

1. La persona fisica residente nella Repubblica di San Marino che intenda svolgere un'attività economica non organizzata in forma di impresa può avviare un'attività di lavoro autonomo a condizione che si tratti di attività:

a) senza dipendenti, compiuta con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione;

b) relativa a servizi per prestazioni di carattere intellettuale, amministrativa, artistica o sportiva o comunque riconducibile a discipline non convenzionali o per prestazioni manuali specializzate.

2. I soggetti che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo devono richiedere apposita autorizzazione all'UAE.

3. Può ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2 chi è in possesso dei requisiti previsti agli articoli 3 e 4.

4. Per lo svolgimento di particolari attività, per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, il titolare deve essere in possesso di certificati, attestati di studio o partecipazione a corsi come specificamente richiesti nell'allegato A e da leggi speciali.

5. La sede dell'attività di lavoro autonomo può essere individuata:

a) presso la residenza del lavoratore autonomo, per attività di servizi per prestazioni di carattere intellettuale e/o amministrative;



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

b) in locali in uso esclusivo del lavoratore autonomo, in proprietà o in forza di titolo registrato, aventi idonea funzione urbanistica compatibile con l'attività autonoma da esercitare e in possesso delle eventuali autorizzazioni relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;

c) senza sede fissa e con sede amministrativa presso la residenza del lavoratore autonomo; in tal caso l'attività può essere prestata presso terzi operatori economici, ma per periodi che complessivamente non possono superare i centoventi giorni annui per ogni operatore economico che usufruisce della prestazione del lavoratore autonomo; qualora la prestazione presso un operatore economico superi i tre giorni lavorativi continuativi, il lavoratore autonomo è tenuto a comunicarlo preventivamente all'Ispettorato del Lavoro in base alle disposizioni, moduli e modalità attuative che verranno emanate dai competenti uffici.

6. L'attività di lavoro autonomo è incompatibile con la titolarità di autorizzazioni per lo svolgimento di altre attività economiche.

7. L'autorizzazione per l'attività di lavoratore autonomo è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.

Art. 12

(Verifica dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

1. L'UAE entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza verifica la correttezza formale della stessa.

2. Qualora l'attività oggetto di autorizzazione riguardi il settore della produzione, della vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o produzione di farmaci, dei servizi sanitari e socio-sanitari e delle armi il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni.

3. Gli Uffici competenti verificano la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 nell'ambito della loro specifica attività e qualora nell'esecuzione delle verifiche previste, vengano riscontrati vizi non sanabili lo comunicano all'UAE ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Art. 13

(Obblighi di informazione)

1. L'operatore economico deve adottare una segnaletica che permetta di individuare sempre e chiaramente la propria sede.

2. L'operatore economico che svolge attività di commercio di beni e servizi tramite mezzi di comunicazione e strumenti informatici deve rendere disponibile, in maniera semplice, diretta e permanente, le seguenti informazioni circa la propria attività:

a) il nome della ditta o della società;

b) il numero di codice operatore economico;

c) la sede;

d) i recapiti attraverso i quali il cliente può contattare il venditore per ottenere informazioni o per presentare reclami. Queste informazioni includono tra le altre, l'indirizzo o gli indirizzi elettronici di mail, i numeri di telefono e qualsiasi altro mezzo che permetta all'operatore economico di essere contattato rapidamente e di comunicare in maniera diretta ed effettiva;

e) se l'attività riguarda il commercio elettronico all'ingrosso, deve specificare che la vendita è rivolta esclusivamente ad altri operatori economici;

f) i prezzi di vendita devono essere chiaramente indicati specificando se si tratti di importi comprensivi o meno dell'imposta indiretta sugli acquisti e il costo di trasporto deve essere esibito separatamente;

g) il luogo da cui verrà spedito il bene;

h) le clausole e le condizioni generali del contratto proposto al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Art. 14

(Domiciliazione)

1. L'operatore economico può stabilire la propria sede operativa presso studi professionali, che non siano in tutto o in parte adibiti ad abitazione, nei seguenti casi:

a) attività di supporto ai liberi professionisti, qualora il libero professionista domiciliatario sia titolare di almeno il 25% delle quote della società domiciliata;

b) società tra professionisti;

c) operatori economici che svolgono attività immobiliari senza mediazione conto terzi,

d) Holding che gestiscono unicamente partecipazioni societarie.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

2. L'operatore economico può stabilire la propria sede presso studi professionali, che non siano in tutto o in parte adibiti ad abitazione, nel caso di autorizzazione sospesa o quando la sede legale non coincida con la sede operativa.

Art. 15

(Sedi)

1. Fatto salvo quanto disposto dal Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie, in merito alla classificazione delle funzioni insediate o insediabili sul territorio, ai fini del rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ufficio Attività Economiche, le compatibilità di funzione urbanistica rispetto all'attività da esercitare di cui all'articolo 4 comma 3 sono le seguenti:

- a) attività di servizi senza necessità di avvio alla produzione: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2 e D5;
- b) attività di servizi a basso impatto produttivo ovvero attività che non producono rumori, polveri ed odori molesti: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2 e D5;
- c) attività di sanità privata e veterinaria: C15, C16, C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2 e D5;
- d) attività produttive: D2 e C7;
- e) attività di "bar" e "ristorante": C4;
- f) attività di "bar" e "ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" da esercitarsi nel centro storico della capitale e nei centri storici, così come definiti all'Allegato B: C2, C3 e C4;
- g) attività di commercio al dettaglio: C2, C3, C4 e con mezzi mobili o strutture semipermanenti presso i Centri Commerciali;
- h) attività di commercio all'ingrosso: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2 e D5.

2. Per le sedi da adibirsi ad uso deposito sono compatibili le funzioni urbanistiche C7, C12, D2 e D5. Per le attività commerciali all'ingrosso che comportino lo stoccaggio o deposito di merci, qualora il locale indicato quale sede della autorizzazione non consenta per la destinazione d'uso tale attività, il titolare della autorizzazione potrà esercitare le predette attività di deposito o stoccaggio sia presso operatori autorizzati al deposito, sia presso altra sede idonea avente le caratteristiche di cui al primo comma.

3. Per i Liberi Professionisti si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi.

4. Per le Società di professionisti si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) comma 1.

5. Qualora l'operatore economico che esercita la propria attività in una sede operativa con funzione urbanistica non compatibile ai sensi del comma 1 del presente articolo trasferisca la titolarità della propria autorizzazione attiva ad altro operatore economico questo, o eventuali ulteriori operatori economici successivamente subentranti, possono continuare l'esercizio dell'attività nei medesimi locali per un massimo di cinque anni a far data dal primo trasferimento.

6. Per l'attività di esercizio del commercio al dettaglio nelle sole modalità "strumenti informatici e comunicazioni digitali" di cui all'articolo 21, è consentito il rilascio della relativa autorizzazione anche nelle sedi con funzione di cui al comma 1 lettera a).

Art. 16

(Disposizioni in materia di sedi)

1. È consentito lo svolgimento nella stessa sede dell'attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare anche della produzione dei beni venduti e/o somministrati purché l'esercizio dell'attività sia svolto in locali con funzione c4. Tale autorizzazione consente anche la vendita e/o la somministrazione di bevande indipendentemente dalla loro produzione.

2. È consentito lo svolgimento nella stessa sede dell'attività di commercio al dettaglio nel settore non alimentare anche dell'attività al fine di personalizzare e/o tipizzare i prodotti posti in vendita o svolgere attività artistico artigianali a carattere dimostrativo relativamente ai medesimi prodotti.

3. Alle attività di produzione alimentare è consentita nella stessa sede la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari di propria produzione e di bevande.

4. È consentito l'insediamento di più operatori economici con un unico certificato di conformità edilizia ed agibilità purché il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 di ogni singolo operatore sia corredato di una planimetria con la suddivisione delle singole attività con indicazione dello spazio a queste dedicato, ad esclusione delle attività di cui al comma 1 lettere c) e d) dell'articolo 15.

5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge, il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio di specifiche merceologie quali veicoli, arredamenti, arte e antiquariato, ferramenta, materiale, macchine e attrezzature per l'edilizia, l'industria, l'artigianato, l'agricoltura e la zootecnia è consentito in un locale avente una delle seguenti funzioni: C12, C7, D2 e D5.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

6. Il numero massimo di attività di servizio facenti capo a più operatori economici insediabili in una sede è calcolato in base alle dimensioni della sede stessa nel limite di almeno 10 mq per attività insediata.

Art. 17

(Denominazione dell'attività economica)

1. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività con una o più denominazioni diverse da quella del titolare deve, al momento del rilascio dell'autorizzazione, definire la propria denominazione.
2. La denominazione indicata non deve risultare utilizzata da altri soggetti anche quale ragione sociale salvo che si tratti di attività in franchising.
3. L'utilizzo di una denominazione può essere oggetto di trasferimento a favore di altro operatore economico.
4. Può utilizzare la denominazione di *outlet* l'esercizio commerciale aperto al pubblico che vende prodotti non alimentari con le caratteristiche di articoli precedentemente invenduti, articoli di campionario, articoli con difetti di fabbrica non occulti, prodotti di fine serie anche provenienti da altra attività commerciale.

Art. 18

(Sospensione cessazione e riattivazione)

1. L'operatore economico può sospendere o cessare la propria autorizzazione ad operare.
2. La sospensione o la cessazione decorre dal giorno in cui l'istanza è ricevuta dall'UAE o in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla ricezione.
3. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di ventiquattro mesi continuativi, trascorsi i quali viene cessata d'ufficio salvo che entro i successivi trenta giorni l'operatore economico non la riattivi pagando la relativa tassa ed una sovrattassa di euro 500,00.
4. L'autorizzazione sospesa può essere riattivata dall'operatore economico solo se sussistono i requisiti previsti per il rilascio, se sono state regolarmente pagate tutte le tasse di autorizzazione dovute e, nel caso si tratti di persona giuridica, se sono state regolarmente pagate tutte le tasse sui provvedimenti societari dovute salvo sia intervenuto accordo con la Banca Centrale della Repubblica per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze. -
5. La persona giuridica che ha cessato una autorizzazione avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6, della Legge n.47/2006 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione per svolgere la medesima attività senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività oggetto di nulla osta.

Art. 19

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni da e per l'UAE sono effettuate tramite mezzi informatici secondo le modalità definite nella Carta dei Servizi o raccomandata elettronica al domicilio digitale.
2. Ai fini di cui sopra, le persone giuridiche e le persone fisiche contestualmente all'assegnazione del codice operatore economico di cui all'articolo 6 devono comunicare il proprio indirizzo mail e prima del rilascio dell'autorizzazione ad operare, e comunque non oltre i 30 giorni dall'assegnazione del codice operatore economico, devono assolvere l'obbligo di elezione del domicilio digitale.

Art. 20

(Trasferimento della autorizzazione in favore di persone fisiche o giuridiche)

1. È ammesso il trasferimento della titolarità della autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) trasferimento della proprietà dell'azienda per atto fra vivi, regolarmente registrato, di compravendita oppure di donazione;
 - b) trasferimento della proprietà dell'azienda per successione a causa di morte, previa presentazione della documentazione attestante il diritto all'eredità e l'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;
 - c) trasferimento dell'azienda mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della autorizzazione ha efficacia corrispondente ai termini del contratto stesso.
2. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, salvo per le attività regolate da leggi speciali, su domanda degli eredi e fino a un massimo di ventiquattro mesi, la



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge; trascorso tale termine la autorizzazione si intende cessata.

**TITOLO II
DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO**

Art. 21

(Modalità di esercizio)

1. Il commercio può svolgersi al dettaglio, in sede fissa o in forma ambulante, o all'ingrosso anche tramite strumenti informatici e comunicazioni digitali; per corrispondenza, per televisione, per telefono o altri sistemi di comunicazione o per mezzo di apparecchi automatici.
2. L'attività può essere svolta da qualsiasi operatore economico in possesso di regolare autorizzazione nei limiti dell'oggetto e della modalità d'esercizio comunicate dall'operatore.
3. Il commercio al dettaglio può essere esercitato in sede aperta al pubblico o in sede amministrativa gestionale se svolto con modalità di vendita che non preveda l'accesso al pubblico. Nella sede adibita a commercio all'ingrosso è inibita la vendita al pubblico.
4. Nel caso di vendita a mezzo di apparecchi automatici, la collocazione degli apparecchi stessi nelle immediate vicinanze dell'esercizio può essere consentita previa autorizzazione dell'Ufficio per l'Edilizia e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.
5. Alle attività industriali in possesso dell'avvio alla produzione è consentita l'apertura di spazi aziendali in appositi spazi separati da quelli della produzione e solamente nei giorni feriali. L'attività deve essere preventivamente comunicata all'UAE.
6. Il commercio all'ingrosso può essere altresì esercitato tramite attrezzature mobili presso la sede dell'acquirente.

Art. 22

(Zone commerciali)

1. Il territorio dello Stato ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali così come individuate all'Allegato B alla presente legge:
 - a) Centro Storico della Capitale;
 - b) zona a prevalente carattere residenziale;
 - c) Centri Storici.

Art. 23

(Commercio al dettaglio in forma ambulante)

1. Il commercio al dettaglio ambulante può essere esercitato esclusivamente al dettaglio nei seguenti modi:
 - a) a posto fisso, con esclusione di strutture infisse stabilmente nel suolo;
 - b) itinerante.
2. La persona fisica o la persona giuridica che intende esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in forma ambulante deve ottenere preventivo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente competente. Il parere della Giunta di Castello è espresso sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa e deve contenere l'indicazione specifica dei posteggi, in apposite aree pubbliche o private, su cui il soggetto è autorizzato a svolgere l'attività di ambulante.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma ambulante è strettamente personale e non può formare oggetto di alienazione.
4. In caso di cessazione dell'attività ovvero in caso di decesso del titolare, l'autorizzazione si intende rinunciata.

Art. 24

(Vendite promozionali, di fine stagione, di liquidazione, sottocosto)

1. Nell'ambito dell'esercizio di attività commerciale al dettaglio è consentito lo svolgimento di vendite promozionali, di fine stagione, di liquidazione o sottocosto.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

2. Le vendite promozionali possono essere effettuate durante tutto l'anno ad eccezione dei quindici giorni precedenti il Natale e la Pasqua. La percentuale di sconto applicabile può raggiungere al massimo il 50% del prezzo praticato ordinariamente.
3. Possono derogare al comma 2 le attività di vendita affiliate o aderenti a gruppi commerciali esteri e/o internazionali sulla base di appositi accordi siglati e verificabili, a cui gli articoli oggetto di vendita promozionale fanno capo, e le vendite promozionali riguardanti i prodotti alimentari e di drogheria.
4. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento in caso di mancata vendita entro una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
5. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente dal 1° gennaio al 1° marzo e dal 1° luglio al 1° settembre.
6. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, ristrutturazione e/o rinnovo dei locali, rinuncia ad una merceologia, durante tutto l'anno, per un periodo non superiore a 4 settimane. Nel caso di cessazione dell'attività e cessione d'azienda la durata è di 8 settimane.
7. Entro dieci giorni dalla fine della vendita di liquidazione l'operatore deve procedere con le variazioni di autorizzazione correlate.
8. La vendita di prodotti sottocosto ad un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato di imposte o tasse connesse alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati è ammessa per periodi limitati di 10 giorni non ripetibili complessivamente per più di 4 volte nell'arco dell'anno.
9. Possono derogare al comma 8 le attività di vendita affiliate o aderenti a gruppi commerciali anche esteri e/o internazionali sulla base di appositi accordi siglati e verificabili e le vendite sottocosto riguardanti i prodotti alimentari e di drogheria e prodotti extra alimentari difettosi, fallati o tecnologicamente obsoleti.
10. Le vendite previste ai commi 6 e 8 devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Attività Economiche.

TITOLO III
DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 25

(Esercizio dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale, di società in nome collettivo o di società cooperativa, a condizione che:
 - a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia composta da imprenditori artigiani;
 - b) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia composta da imprenditori artigiani.
2. L'attività artigianale, a seconda delle finalità che persegue, è caratterizzata come segue:
 - a) artigianato di produzione: attività artigianale destinata alla produzione e/o lavorazione di beni;
 - b) artigianato artistico tradizionale: attività artigianale la cui produzione prevalente ha un particolare valore artistico e con un carattere di originalità in cui vengono esaltate le capacità proprie dell'artigiano, sia per la produzione di manufatti artistici, sia di oggetti tradizionali sammarinesi;
 - c) artigianato di servizio: attività artigianale volta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione di beni durevoli o degli edifici.
3. Lo svolgimento dell'attività artigiana consente anche l'esposizione e la vendita dei beni prodotti o trasformati dall'impresa.
4. Le imprese artigiane di servizio sono abilitate alla fornitura dei beni strettamente occorrenti alla prestazione del servizio richiesto.
5. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano.
6. L'imprenditore artigiano può essere titolare al massimo di due autorizzazioni all'avvio di attività economiche.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

TITOLO IV

SANZIONI E CONTROLLI

Art. 26

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. A chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio senza autorizzazione è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
2. Le seguenti violazioni sono soggette a una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 5.000,00:
 - a) svolgimento attività di industria, servizio, artigianato e commercio al di fuori del proprio oggetto;
 - b) svolgimento attività di industria, servizio, artigianato e commercio mentre ha l'autorizzazione sospesa;
 - c) insussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4;
 - d) insussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
 - e) perdita dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4;
 - f) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
 - g) violazione delle disposizioni relative agli obblighi di informazione di cui all'articolo 13;
 - h) utilizzazione di denominazione diversa da quelle indicate all'UAE ai sensi dell'articolo 17;
 - i) ogni altra inosservanza di cui alla presente legge ed ai decreti delegato ad essa collegati.
3. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate ferme restando le pene che per i medesimi fatti siano comminate dalle vigenti leggi penali e le ulteriori sanzioni amministrative previste da altre norme vigenti.

Art. 27

(Sospensione)

1. Il mancato pagamento della tassa di autorizzazione, nonché della tassa annuale, oltre 60 giorni dal termine previsto comporta la sospensione dell'autorizzazione.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative laddove previste, le seguenti violazioni comportano la sospensione dell'autorizzazione:
 - a) il permanere della mancanza dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4 oltre 30 giorni dalla perdita dei medesimi;
 - b) il permanere della mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 oltre 30 giorni dalla perdita dei medesimi;
 - c) l'UAE, per il tramite della Polizia Civile, ripetutamente non riesca, per fatto dell'operatore economico, a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore stesso in un arco temporale di tre mesi;
 - d) l'operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro o contrariamente alle disposizioni relative all'avvio alla produzione, su segnalazione del competente Dipartimento dell'ISS;
 - e) negli altri casi previsti da norme speciali.

Art. 28

(Revoca)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative laddove previste, le seguenti violazioni comportano la revoca dell'autorizzazione:
 - a) mancato pagamento della tassa di autorizzazione, nonché della tassa annuale, oltre 120 giorni dal termine previsto;
 - b) insussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4;
 - c) insussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
 - d) ulteriore violazione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera c) a seguito di due sospensioni dell'autorizzazione nei tre anni precedenti per i medesimi motivi;
 - e) il protrarsi della condizione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) su segnalazione del competente ufficio;
 - f) negli altri casi previsti da norme speciali.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Art. 29

(Sospensione o revoca a tutela degli interessi della Repubblica)

1. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. Nel caso in cui i fatti che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi della Repubblica vengano accertati dopo che la persona giuridica o fisica abbia cessato l'attività da non più di dodici mesi e si riferiscano al periodo precedente la cessazione dell'attività, il Congresso di Stato, esponendo le ragioni che avrebbero portato alla revoca della autorizzazione, adotta relativo provvedimento ai soli fini della configurazione della qualità di soggetto idoneo e della messa in liquidazione volontaria o d'ufficio della società. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo per la società oggetto del provvedimento di revoca di porsi in liquidazione volontaria, senza possibilità di remissione *in bonis*, entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca. Nel caso la società non ottemperi nei termini previsti si procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del Commissario della Legge. Nel caso il destinatario del provvedimento di revoca sia una società, questa fino al momento della messa in liquidazione d'ufficio della stessa, non può alienare beni o cedere crediti, pena il sequestro dei beni della società. Nel caso i beni di cui sopra siano prodotti deperibili la vendita degli stessi può essere autorizzata dal Commissario della Legge a seguito di procedimento di volontaria giurisdizione su istanza del Dirigente dell'UAE.

Art. 30

(Recidiva)

1. In caso di recidiva delle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore medesima violazione amministrativa, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da tre a novanta giorni correnti.

Art. 31

(Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge)

1. All'UAE compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e dei decreti delegati ad essa collegati.
2. L'UAE svolge, presidia ed esercita tutte le attività relative alla regolamentazione e al controllo delle materie disciplinate dalla presente legge, esercita altresì il potere sanzionatorio, nelle forme e nei limiti previsti e pone in essere ogni attività o misura necessaria per far cessare le violazioni di cui alla presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 32

(Accesso alle banche dati)

1. L'UAE ha accesso ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione, che possano essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni.

Art. 33

(Registro delle attività economiche)

1. L'UAE detiene il registro unico delle attività economiche pubblico ed informatizzato, il cui funzionamento, gestione e contenuto è disciplinato con apposito Regolamento.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Art. 34

(Certificazione)

1. L'UAE rilascia il certificato che attesta, relativamente agli ultimi ventiquattro mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, se:
 - a) una persona fisica sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato; la qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui sopra deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della autorizzazione;
 - b) una persona giuridica abbia rivestito la qualità di socio al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della autorizzazione.
2. Il rilascio del certificato avviene entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del medesimo.
3. Il certificato di cui al comma 1 può essere sostituito da corrispondenti dichiarazioni rilasciate con le forme di cui all'articolo 13 della Legge n.159/2011 anche da parte di soggetti non residenti nella Repubblica di San Marino.
4. All'esclusivo fine del rilascio dei precedenti certificati l'UAE, richiede, per il solo tramite dei funzionari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 riferibili alle società sammarinesi o a cui è stata revocata l'autorizzazione dal Congresso di Stato. L'accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Art. 35

(Funzioni demandate al Congresso di Stato)

1. Il Congresso di Stato, può adottare decreti delegati nei quali individuare quelle attività che necessitano di ulteriori specifiche regolamentazioni.
2. Il Congresso di Stato, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero creare distorsioni al contesto socio economico della Repubblica e al fine di favorire il corretto sviluppo delle attività del territorio, può individuare, tramite decreto delegato, particolari modalità di rilascio ed esercizio di attività economiche considerate sensibili per settore o area.
3. Le disposizioni della presente legge potranno essere modificate con decreto delegato entro e non oltre 12 mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli allegati alla presente legge potranno essere modificati con decreto delegato.
5. Con decreto delegato saranno disciplinati:
 - a) la vendita dei generi di monopolio;
 - b) il part-time imprenditoriale;
 - c) i poli artigianali;
 - d) il commercio al dettaglio nel centro storico della capitale.
6. Con apposito Regolamento verranno normati i mercati, gli ambulanti non residenti e gli eventi e manifestazioni saltuarie.

Art. 36

(Norme di coordinamento)

1. Agli effetti della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e della Legge 15 novembre 1917 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti come privilegiati nell'ordine di terzo grado i crediti delle imprese artigiane sulla generalità dei beni mobili ed immobili del debitore.
2. Gli operatori economici che cessano l'autorizzazione individuale per avviare attività di lavoro autonomo oppure cessano l'attività di lavoro autonomo per avviare una autorizzazione individuale, avente il medesimo oggetto, possono continuare ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche per il periodo residuo, qualora già autorizzati al momento del rilascio. La modifica dell'oggetto dell'attività esercitata dal lavoratore autonomo non può essere considerata nuova attività ai fini dei benefici di cui all'articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche.
3. Per l'espletamento delle attività di controllo delle attività economiche si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 5 del Decreto Delegato 25 aprile 2023 n.67.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Art. 37

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati le seguenti disposizioni senza reviviscenza delle norme ivi abrogate:
Legge 6 luglio 1982 n.69;
Legge 25 gennaio 1990 n.10;
Legge 29 novembre 1995 n.131;
Decreto 16 settembre 1996 n.118;
Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche;
Titolo III della Legge 29 maggio 2013 n.58;
Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata dalla presente legge e in contrasto con una disposizione di quest'ultima è da intendersi abrogata.

Art. 38

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Allegato "A" alla Legge xxxxx – Legge sulle attività economiche

ALLEGATO A

Art. 1

(Requisiti di preparazione o esperienza professionale per attività industriali, di servizio e artigianali)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione nei seguenti settori: "Installazione e riparazione di impianti", ossia installazione e riparazione di ascensori e montacarichi o di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi o di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua o di impianti di utilizzazione di energia elettrica; "Servizi per l'igiene e la pulizia" ossia laboratori di barbiere, laboratori di parrucchiere/a, servizi per l'igiene e l'estetica della persona, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

- a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della autorizzazione richiesta;
- b) attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti, inerenti l'attività richiesta;
- c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione.

2. Per il rilascio di autorizzazione nel settore dei "Servizi per la persona" e toelettatura di animali, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

- a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto dell'autorizzazione richiesta;
- b) attestato professionale o diploma di studio, inerenti l'attività richiesta;
- c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione.

3. Per il rilascio di autorizzazione nel settore di servizio trasporto merci conto terzi e trasporto di persone con autovetture da piazza è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.

4. Per il rilascio di autorizzazione nel settore dei "Servizi sanitari ausiliari privati" si rimanda ai titoli di studio previsti all'Allegato 6.1.3 e 6.2 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11.

5. Per il rilascio di autorizzazione relativa alla lavorazione delle pietre dure per gioielleria e alla lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro, alla fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini e Lavorazione di minerali in genere - sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

- a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della autorizzazione richiesta;
- b) diploma di Maestro Orafo o frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a tre anni;
- c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione.

6. Per il rilascio di autorizzazione relativa al settore alimentare si fa riferimento a specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e ai relativi decreti applicativi.

Art. 2

(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio al dettaglio)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio di cui al settore alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.

2. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di articoli ortopedici e relativi accessori e apparecchi medicali è necessario avere conseguito il diploma di laurea di tecnico ortopedico o il diploma relativo a corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista.

3. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria e prodotti officinali non soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti: a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica industriale; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione; c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

autorizzazione; d) avere alle proprie dipendenze, o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a). Per esercitare il commercio al dettaglio di prodotti omeopatici e di erboristeria soggetti a ricetta medica è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti: a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale o titoli equipollenti; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, negli ultimi cinque, l'attività per la quale si richiede il rilascio della autorizzazione; c) avere prestato la propria opera, per almeno tre anni, negli ultimi cinque con mansioni corrispondenti all'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione; d) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

4. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di ottica e materiale accessorio, è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti: a) avere conseguito il diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività per la quale si richiede il rilascio di autorizzazione; c) avere alle proprie dipendenze un responsabile tecnico in possesso dei titoli di studio di cui al precedente punto a).

5. Per il commercio al dettaglio di prodotti definiti armi è necessario presentare il certificato di buona condotta ad uso specifico.

6. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio dei prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

Art. 3

(Requisiti professionali per l'esercizio del commercio all'ingrosso)

1. Per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui al settore merceologico alimentare è necessario aver frequentato con esito positivo un corso avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni inerenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché materie relative agli aspetti della conservazione, della manipolazione e della trasformazione degli alimenti, sia freschi sia conservati così come previsto dalla specifica disciplina in materia di igiene per i prodotti alimentari e dai relativi decreti applicativi.

2. Per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti omeopatici e medicinali è necessario possedere alternativamente i seguenti requisiti: a) avere conseguito diploma di laurea in farmacia o chimica oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in chimica industriale; b) avere alle proprie dipendenze, o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

3. In caso di ricorso in opposizione, al fine del riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionale richiesti per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti di cui al presente articolo la UO Ufficio Attività Economiche potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Allegato "B" alla Legge xxxx - Legge sulle attività economiche

ALLEGATO B


Art. 1
(Zone commerciali)

1. Il territorio dello Stato, ai fini dell'esercizio del commercio al dettaglio in esercizi aperti al pubblico, è suddiviso nelle seguenti zone commerciali: a) Centro Storico della Capitale; b) zona a prevalente carattere residenziale; c) centri storici.
2. Le zone commerciali di cui al precedente comma sono individuate nella planimetria di cui al presente Allegato.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Allegato "B" alla Legge xxxx - Legge sulle attività economiche





SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Allegato "B" alla Legge xxxx - Legge sulle attività economiche



Repubblica di San Marino

SEGRETERIA DI STATO PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO E IL COMMERCIO

Centri Storici (Borgo Maggiore, Serravalle, Montegiardino, Faetano)

Sistema Informativo Territoriale

Legenda


Zona Commerciali

Zona a prevalente carattere residenziale

Centro Storico della Città

Centro Storico

05/04/2010





SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Allegato "B" alla Legge xxxx - Legge sulle attività economiche




Repubblica di San Marino
SEGRETERIA DI STATO PER L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO E IL COMMERCIO

Centro Storico della Capitale
Sistema Informativo Tematico

Legenda

Zona Commerciale
Zona a prevalenza caratteri residenziali
Centro Storico della Capitale
Cantiere





SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Allegato "C" alla Legge xxxx - Legge sulle attività economiche

ALLEGATO C

Art. 1

(Tasse di autorizzazione)

1. Le attività economiche sono soggette alla tassa di rilascio della autorizzazione ad operare, che deve essere assolta entro centoventi giorni correnti dalla data della decorrenza dell'autorizzazione, e alla tassa di rinnovo annuale della autorizzazione, che viene riscossa con la cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53.

2. Le tasse di rilascio e di rinnovo non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo, sono dovute per intero e sono determinate nella misura di seguito stabilita:

Autorizzazione ad operare per società o imprese sammarinesi

		tassa di rilascio (euro)	tassa di rinnovo (euro)
Attività economiche esercitate in forma individuale	Industriali, di servizio, artigianali, commerciali.	170,00	80,00
Attività economiche esercitate in forma societaria	Istituti di Credito	4.000,00	3.500,00
	Società finanziarie e compagnie assicurative	2.400,00	2.400,00
	Altre	1.700,00	650,00
Attività di lavoro autonomo		170,00	80,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti		170,00	80,00

Autorizzazione ad operare per società o imprese estere

		euro	
da 2 fino a 30 giorni	autorizzazione quindicinale	350,00	cadauna
superiore a 30 fino a 180 giorni		800,00 per i primi trenta giorni e 520,00 per ogni successivo periodo di durata compresa tra 1 e 30 giorni fino ad un massimo di 180 giorni superiore a 30 fino a 180 giorni consecutivi	
oltre 180 giorni		tassa di	tassa di rinnovo



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

rilascio	650,00
1.700,00	
<u>Autorizzazione ad operare per ambulanti</u>	
tassa di rilascio (euro)	tassa di rinnovo (euro)
500,00	500,00

3. La presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato è soggetta alla tassa, di euro 100,00 per le persone fisiche ed euro 250,00 per le persone giuridiche, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.

4. Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo.

5. L'ottenimento di più tipologie di autorizzazione ad operare da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento di ulteriore tassa di rilascio e di rinnovo.

6. La sospensione dell'attività economica antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione comporta l'esonero dal pagamento della tassa di rinnovo per tutto il periodo di sospensione.

Art. 2

(Tassa fissa)

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di euro 170,00 i seguenti provvedimenti:
- trasferimento di sede di un esercizio;
 - trasferimento di titolarità;
 - modifica di denominazione;
 - modifica dell'oggetto dell'autorizzazione ad operare;
 - modifica ragione sociale;
 - modifica della superficie dei locali;
 - riattivazione di una autorizzazione ad operare;
 - ogni altra modifica sul documento di autorizzazione richiesto dal titolare.



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

Allegato "D" alla Legge xxxx - Legge sulle attività economiche

ALLEGATO D

Art. 1

(Centri commerciali)

1. Ai sensi della presente legge, i centri commerciali esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono contraddistinti con i seguenti dati catastali:
- Dogana F.5 - N.13 con superficie commerciale di circa 13.463 mq.;
 - Ponte Mellini F.5 - N.77 con superficie commerciale di circa 7.287 mq.;
 - Ponte Mellini F.5 - N.205 con superficie commerciale di circa 11.375 mq.;
 - Dogana F.7 - N.216 con superficie commerciale di circa 5.978 mq.;
 - Fiorentino F.55 - N.134 con superficie commerciale di circa 5.265 mq.
- centro commerciale ubicato in località Rovereta, sulle aree destinate a "Zona a progetto speciale di sviluppo" indicate all'articolo 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 137.